



COMUNE di EMPOLI

Settore Servizi alla Persona

# AGEVOLAZIONI SUL PAGAMENTO DEI SERVIZI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO

## anno scolastico 2018/2019

il Dirigente del Settore servizi alla persona

informa

### TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

**Dal 1 al 30 giugno 2018** potranno essere presentate le richieste di agevolazione per il pagamento del servizio mensa e del servizio di trasporto scolastico, compilando la domanda allegata alla presente e consegnandola all'Ufficio Relazioni con il Pubblico - Via Giuseppe del Papa, 41 - Empoli, nel seguente orario:

Lunedì - Mercoledì - Venerdì	dalle ore 8.00 alle ore 13.30
Martedì - Giovedì	dalle ore 8.00 alle ore 18.30
Sabato	dalle ore 8.30 alle ore 12.00

oppure inviando la domanda per posta (con allegato copia del documento d'identità) a: Comune di Empoli - Via Giuseppe del Papa, 41 - Empoli.

Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito del Comune di Empoli al seguente indirizzo: [www.comune.empoli.fi.it/albero/07/0702/225sch.html](http://www.comune.empoli.fi.it/albero/07/0702/225sch.html)

### REQUISITI

L'agevolazione verrà concessa in base alle seguenti fasce I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente al nucleo familiare) e purché risultino le condizioni di cui ai successivi punti 1) e 2):

FASCIA ISEE €	TARIFFA MENSA €	TARIFFA TRASPORTO €
fino a 5.000	Esonero	Esonero
fra 5.000,01 e 11.000	1,70	80,00/Infanzia 71,00/Primaria
fra 11.000,01 e 16.000	3,40	160,00/Infanzia 142,00/Primaria
fra 16.000,01 e 25.000	3,80	
oltre 25.000	4,10	

Per accedere ad una delle suddette fasce di agevolazione dovrà inoltre risultare che:

- 1) i componenti del nucleo familiare, complessivamente considerati, non devono risultare intestatari di più di due autovetture e motoveicoli (si considerano motoveicoli con cilindrata superiore a 150cc);
- 2) nessun componente del nucleo familiare deve risultare intestatario di uno dei seguenti mezzi:
  - autoveicoli con potenza superiore a 1.800 cc immatricolati nei 4 anni precedenti la prestazione dell'istanza,
  - motoveicoli con potenza superiore a 600 cc immatricolati nei 4 anni precedenti la prestazione dell'istanza,
  - camper o caravan immatricolati negli ultimi 5 anni,
  - altri beni di lusso registrati in pubblici registri.

**N.B.:** Nel caso di ISEE uguale a zero l'esonero potrà essere concesso solo se la famiglia risulta in carico al Servizio Sociale (ove non lo sia dovranno essere prodotti validi giustificativi sulle forme di sussistenza della famiglia).

### ULTERIORE AGEVOLAZIONE PER STATO DI DISOCCUPAZIONE

Nel caso in cui uno dei genitori, ove lavoratore dipendente a tempo indeterminato, determinato o parasubordinato, abbia lavorato per tutto l'anno preso a riferimento dalla dichiarazione ISEE presentata e sia rimasto senza lavoro (escluse le dimissioni volontarie) per almeno tre mesi continuativi nel periodo che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo fino alla conclusione dell'anno educativo/scolastico di frequenza del figlio, si assegna la fascia di maggiore agevolazione contributiva precedente rispetto a quella spettante in base all'indicatore ISEE.

Nel caso di servizio già avviato la presente norma si applica a far data dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della dichiarazione resa in merito rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Tale agevolazione viene applicata in caso di indicatore ISEE inferiore o uguale a € 30.000,00.

La norma suddetta non si applica in caso di:

- collocazione della famiglia nella prima fascia (massima agevolazione contributiva) in base all'indicatore ISEE;
- presentazione di dichiarazione ISEE riferita allo stesso anno in cui si è verificata la perdita di lavoro

**N.B.:** Le domande potranno, altresì, essere presentate in data successiva al 30 giugno e comunque entro il 31 dicembre 2018.

In tali casi, ove accolte, la decorrenza dell'agevolazione sarà la seguente:

- per le domande presentate entro il termine del 30 giugno 2018, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico e per tutta la durata dello stesso;
- per le domande che pervengono oltre la scadenza e, comunque, entro il 30 settembre 2018, a decorrere dal 1° di novembre dello stesso anno;
- per le domande che pervengono oltre la scadenza e, comunque, entro il 31 dicembre 2018, a decorrere dal 1° di gennaio dell'anno successivo.